

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(TAVIANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 APRILE 1964

Concessione di contributi all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati

ONOREVOLI SENATORI. — L'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, sorta nel 1947 per iniziativa di un gruppo di cittadini con lo scopo di affiancare gli organi dello Stato nelle attività rivolte alla sistemazione nella Madrepatria dei profughi provenienti dalla Venezia Giulia e dalla Dalmazia, fu eretta in ente morale ai sensi dell'articolo 12 del Codice civile con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 1949.

Dopo un decennio fu disposto con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 novembre 1959, l'inquadramento della Opera predetta fra le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza governate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e dalle successive norme di modifica e di integrazione della legge stessa. Fu anche approvato il nuovo statuto organico dell'Opera, che assegnò ad essa le seguenti finalità:

a) provvedere alla sistemazione definitiva al lavoro ed agli alloggi dei profughi giuliani e dalmati che versano in stato di indigenza;

b) promuovere la creazione e diretta gestione di asili infantili e istituti di ricovero per l'istruzione e l'educazione di minorenni, profughi giuliani e dalmati in stato di bisogno, preventori antitubercolari, centri di assistenza e corsi di addestramento professionale, case di riposo per vecchi ed inabili oriundi dai territori della Venezia Giulia e dalla Dalmazia.

Per effetto, quindi, della trasformazione operata con il citato decreto presidenziale del 1959, l'Opera ha dismesso la personalità giuridica privatistica ed ha acquisito quella pubblicistica, con i caratteri delle istituzioni pubbliche assistenziali soggette alla vigilanza dello Stato.

Le attività dell'Opera si sono sviluppate in campo nazionale, in favore della categoria riguardata, nel settore della sistemazione edilizia, con l'attuazione di programmi di costruzione di alloggi per profughi; nel settore dell'avviamento al lavoro, mediante l'erogazione di prestiti ai profughi per il ripristino di attività artigiane, commerciali e professionali già esercitate nei territori ab-

bandonati e con l'organizzazione di corsi di qualificazione professionale; nel settore dell'assistenza minorile, con la creazione di vari istituti, come scuole materne, ricreatori, doposcuola, collegi, preventori e con la gestione di alcune colonie estive.

Sul piano programmatico, l'azione della Opera è attualmente impegnata a potenziare le suddette istituzioni di assistenza sociale ed educativa: particolarmente nelle provincie di confine dove ha trovato dimora un grande numero di esuli adriatici; l'ente ha anche allo studio la sistemazione in alcune città industriali dell'Italia settentrionale dei profughi disoccupati, ora accolti nei Centri gestiti dal Ministero dell'interno.

Sotto il profilo finanziario, l'Opera, pur avendo un organico di personale ridotto, deve affrontare un complesso di spese generali di cospicua entità, sia per le nuove costruzioni di alloggi, sia per il reinserimento dei profughi nella vita produttiva, sia per un'organica sistemazione delle varie istituzioni culturali da essa curate.

L'ente, che finora si è giovato di contributi a carattere straordinario da parte di diverse Amministrazioni statali, come la Presidenza del Consiglio dei ministri, questo Ministero, quello dei lavori pubblici, il Com-

missariato generale del Governo di Trieste ed altre, ha prospettato la necessità di un congruo concorso finanziario dello Stato, allo scopo di poter proseguire il suo concreto programma di interventi assistenziali e sociali, che da oltre un decennio va svolgendo con proficui risultati.

Ciò posto, in considerazione delle esigenze funzionali dell'Opera come sopra accennate e tenuto conto che l'istituzione affianca utilmente i pubblici poteri nell'azione rivolta all'assistenza morale e materiale di una categoria di connazionali degna di particolare riguardo da parte del Governo, si è predisposto l'unito disegno di legge, con il quale viene stabilita la concessione a favore dell'Opera predetta di un contributo di lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1963-1964, di un contributo di lire 50 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 50 milioni per l'anno 1965.

L'iniziativa di cui si tratta trova, quindi, movente nell'avvertita opportunità di assecondare l'attività e lo sviluppo dei programmi operativi dell'Opera, di cui si riconosce l'utilità, anche nel quadro di quelle provvidenze di cui il Governo si è reso promotore per la prosecuzione dell'assistenza ai profughi in relazione alle loro vitali necessità e al persistente fenomeno dei rimpatri.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È autorizzata la concessione, a favore dell'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, con sede in Roma, di un contributo straordinario di lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64, di lire 50 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 50 milioni per l'anno 1965.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte per l'esercizio finanziario 1963-64 con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale e per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 mediante riduzione del fondo speciale dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo medesimo destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.